

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

AMBITO DI ESPRESSIONE DELLA PROFESSIONE

Ampit, Associazione Manager Professionisti Italiani, riunisce e qualifica coloro che svolgono, in modo continuativo e con consistente esperienza, la Professione di Manager, nella diversa denominazione prevista dai Contratti Collettivi di Lavoro o dalle prassi professionale e di mercato, sia nelle organizzazioni pubbliche sia private, ai sensi della Legge 4/2013 e del D.Lgs. 13/2013.

Ampit è presente su tutto il territorio nazionale con proprie sezioni territoriali.

Ampit collabora a livello nazionale e internazionale con qualificate e molteplici Associazioni Professionali, Università ed Enti di Ricerca, Operatori Economici specializzati nell'identificazione, nella valutazione e nella valorizzazione delle Competenze e del Merito.

PREMESSA

L'etica del Manager Professionista esprime un sistema di valori volto a delineare identità e appartenenza guidando i comportamenti dei Soci, con riguardo:

- alla prestazione professionale condotta dal Socio e ai suoi risultati;
- ai rapporti tra i Soci;
- alla relazione tra il Socio e i suoi clienti;
- ai rapporti tra il Socio ed entità esterne, in particolare le istituzionali;
- al funzionamento interno ad Ampit.

Il presente Codice Deontologico e di Condotta indica i principi di etica professionale e comportamentale necessari per lo svolgimento della Professione di Manager.

L'art. 11 dello Statuto Ampit impegna il Socio al rispetto del presente Codice Deontologico e di Condotta.

Le valutazioni circa il mancato rispetto del Codice Deontologico e di Condotta e le eventuali conseguenti sanzioni, ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 28 dello Statuto Ampit sono demandate alla Commissione Disciplinare.

ARTICOLO 1

NORME APPLICATIVE GENERALI

Iscrivendosi in Ampit ogni Persona si impegna al rispetto del presente Codice Deontologico e di Condotta e si rende garante, nei confronti di Ampit e dei suoi Soci, che il proprio comportamento sia sempre conforme ai principi del Codice stesso.



ASSOCIAZIONE MANAGER PROFESSIONISTI ITALIANI

Ogni Socio Ampit è tenuto ad agire nel rispetto dello Statuto, del Regolamento di Gestione e di eventuali altre regolamentazioni specifiche, uniformando la propria attività agli scopi ivi enunciati.

Il Socio Ampit:

- si impegna a conoscere e applicare le norme nazionali e internazionali di riferimento e a uniformare il più possibile la propria attività a tali contenuti;
- è obbligatoriamente sottoposto al giudizio degli Organi Ampit competenti in merito ai comportamenti dallo stesso posti in essere, qualora emergesse un contrasto fra tali comportamenti e i principi enunciati nel presente Codice Deontologico e di Condotta;
- anche nei casi non espressamente disciplinati, deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare l'immagine e la reputazione della Professione di Manager e dell'Associazione cui appartiene;
- nello svolgimento degli incarichi assunti, mantiene quei requisiti di dignità, indipendenza e obiettività considerati indispensabili all'esercizio della Professione di Manager;
- si impegna a evitare ogni forma di discriminazione riguardante età, razza, genere, religione, nazionalità, opinione e pensiero e ogni abuso del proprio ruolo professionale di Manager;
- deve operare nel rispetto dell'incarico assunto con il Cliente allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate;
- deve mantenere l'attività promozionale e di pubbliche relazioni entro i limiti di lealtà e correttezza professionale, sia nella forma, che nei contenuti.

ARTICOLO 2

CONSAPEVOLEZZA DELLE COMPETENZE

Il Socio Ampit:

- accetta gli incarichi professionali per i quali si sente adeguato e competente, organizzando al meglio l'attività e assegnando, se necessario, alcune parti ad altre professionalità tecniche per l'idonea realizzazione tecnico-economica della prestazione professionale prevista e concordata con il Cliente (da intendersi anche interno alla propria realtà organizzativa), mantenendo sempre l'assoluta titolarità e responsabilità dell'incarico;
- è obbligato a comunicare al Cliente, al loro manifestarsi, le circostanze ostative alla prestazione professionale richiesta, indirizzando il Cliente verso eventuali soluzioni alternative nel migliore interesse del Cliente stesso.

ARTICOLO 3

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA

Il Socio Ampit:

- deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo i suoi sapere, saper fare e saper essere;



ASSOCIAZIONE MANAGER PROFESSIONISTI ITALIANI

- è tenuto a partecipare, anche ma non esclusivamente presso Ampit, a corsi, seminari, workshop, dibattiti, iniziative di natura formativa e informativa, sia in presenza sia online, al fine di essere costantemente aggiornato sulle evoluzioni degli approcci e delle metodologie professionali;
- deve sottoporsi, con cadenza triennale, alla verifica dell'aggiornamento professionale richiesta da Ampit, anche ai sensi della Legge 4/2013, ai fini del mantenimento della qualificazione professionale.

ARTICOLO 4

INDIPENDENZA PROFESSIONALE

Il Socio Ampit:

- all'atto dell'assunzione di un incarico professionale e durante la sua realizzazione, deve verificare l'eventuale esistenza di condizioni economico-finanziarie, politiche, culturali e professionali che possano inficiare la sua indipendenza di giudizio e obiettività e/o creare conflitto di interessi. In ottica di trasparenza e di leale reciprocità, tali condizioni devono essere discusse e condivise con il Cliente;
- deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti del Cliente, degli altri Soci e dei terzi a qualunque titolo coinvolti;
- nell'esercizio della sua attività professionale, deve conservare la propria autonomia di pensiero e difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura;
- si impegna a evitare di fornire servizi professionali qualora tali servizi siano contrari alle norme di legge vigenti e/o al presente Codice Deontologico e di Condotta;
- deve mantenere alta la dignità della Professione di Manager impegnandosi a evitare anche il minimo sospetto di disonestà, frode, inganno o condotta non in linea con il presente Codice Deontologico e di Condotta.

ARTICOLO 5

SEGRETO PROFESSIONALE

Ogni informazione riguardante l'attività di un Cliente e acquisita nel corso di un incarico professionale deve considerarsi riservata, potendo essere resa disponibile solo su esplicita autorizzazione da parte del Cliente e comunque senza che se ne possano maturare vantaggi diretti o attraverso terzi.

Il Socio Ampit:

- deve ispirare la propria condotta al massimo riserbo anche verso coloro che gli si rivolgono per chiedere assistenza, anche qualora l'incarico professionale non si perfezioni;
- garantisce l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti messi a disposizione su qualsiasi supporto;
- è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro con cui ha eventualmente collaborato alla prestazione professionale, creando le condizioni



ASSOCIAZIONE MANAGER PROFESSIONISTI ITALIANI

affinché tale riservatezza sia mantenuta da parte di tutti coloro che con lo stesso Socio collaborano;

- si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali appresi durante la propria prestazione professionale.

ARTICOLO 6

TUTELA DEL CLIENTE

Il Socio Ampit:

- è tenuto alla presentazione preliminare dell'offerta di collaborazione professionale nella quale siano trattati tutti gli elementi tecnici ed economici costitutivi del futuro incarico, da inserirsi poi nel contratto;
- qualora abbia ricevuto un incarico solamente verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al Cliente per precisarne contenuti e limiti ed esplicitare l'ambito delle sue responsabilità e dei diritti del Cliente;
- non deve consapevolmente consigliare al Cliente soluzioni inutilmente gravose, inefficaci, illecite o fraudolente;
- deve immediatamente rifiutarsi di accettare l'incarico professionale qualora possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime;
- deve comunicare al Cliente ogni variazione di condizioni e limiti che possano modificare l'originario patto tecnico-economico dell'incarico professionale, ottenendone esplicita autorizzazione per il prosieguo alle mutate condizioni concordate;
- non deve mai influire nei confronti di terzi e/o di personale del Cliente, con promesse o minacce, regali o compensi di qualsiasi natura, per influenzare l'assegnazione di un incarico professionale.

ARTICOLO 7

RAPPORTO TRA I SOCI

La libera competizione tra i Soci Ampit deve svolgersi in forma corretta e basarsi esclusivamente sui valori fondamentali dell'Associazione cui aderiscono: Etica, Merito, Professionalità, Responsabilità Sociale, Trasparenza.

Il Socio Ampit:

- ha la responsabilità verso i suoi eventuali collaboratori, che questi conoscano e applichino il Codice Deontologico e di Condotta verso gli altri Soci Ampit e verso i Clienti;
- che assuma un incarico presso un Cliente che già si avvalga della professionalità di un altro Socio Ampit, previo consenso da parte del Cliente avrà cura di informarlo qualora esistano collegamenti tra i rispettivi incarichi, agendo in generale per costruire un clima di costruttiva collaborazione nel migliore interesse del Cliente stesso;

- è libero di esprimere opinioni anche in contrasto con quelle di altri Soci purché i suoi comportamenti, in qualsiasi forma espressi, non danneggino, screditino o in ogni caso compromettano l'immagine di Ampit, dei suoi Soci e della Professione di manager in generale;
- è tenuto a informare i competenti Organi Associativi di Ampit qualora sia certo dell'eventuale condotta non conforme di un altro Socio Ampit al Codice Deontologico e di Condotta, ovvero qualora la ritenga potenzialmente molto pericolosa, circostanziandone le motivazioni. Il Socio Ampit si assume la responsabilità diretta di tale denuncia ai fini di eventuali rivalse da parte del Socio denunciato.

ARTICOLO 8

SANZIONI

In caso di violazione delle norme deontologiche di cui al presente Codice il Consiglio Direttivo chiederà l'intervento della Commissione Disciplinare che, sentite le ragioni dell'interessato, assumerà la decisione in merito alle eventuali sanzioni da applicare (art. 12 Statuto Ampit).

La Commissione Disciplinare interverrà, inoltre, in eventuali controversie tra Soci Ampit, o tra un Socio Ampit e un Cliente o tra un Socio Ampit e Ampit stessa (art. 28 Statuto Ampit).

La responsabilità disciplinare discende dalla violazione volontaria anche se omissiva dei doveri e oggetto di valutazione è la condotta complessiva del Socio Ampit.

La Commissione Disciplinare, nel rispetto del proprio Regolamento (art. 24 Statuto Ampit) condurrà la fase istruttoria irrogando le eventuali sanzioni e informandone il Consiglio Direttivo.

In base alla gravità del comportamento accertato, di eventuali recidività accertate e all'eventuale generale protrarsi nel tempo di comportamenti che violano il presente Codice Deontologico e di Condotta, le sanzioni previste sono:

- a. sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici, con contemporanea sospensione della qualifica ottenuta;
- b. sospensione dall'elettorato attivo e passivo, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a ventiquattro, con contemporanea sospensione della qualifica ottenuta;
- c. espulsione a tempo indeterminato da Ampit.

Le sanzioni di cui ai punti a,b possono essere adottate anche in combinazione fra loro; per la sanzione di cui al punto c non è necessario aver preventivamente comminato le sanzioni di cui ai punti a,b.